REGOLAMENTO (CEE) N. 2026/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1986

relativo alla soppressione degli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti del settore delle uova a seguito dell'adesione della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 471/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce, a seguito dell'adesione della Spagna, le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 504/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, relativo al regime applicabile, durante il periodo transitorio, agli scambi della Spagna con gli altri paesi della Comunità ed i paesi terzi di glucosio e di lattosio contemplati nel regolamento (CEE) n. 2730/75 e di ovoalbumina e lattoalbumina contemplate nel regolamento (CEE) n. 2783/75 (2), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1584/86 del Consiglio (3), ha fissato i prezzi dei cereali nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ed in Spagna per la campagna che inizia il 1° luglio 1986; che, dal calcolo degli importi compensativi adesione per i prodotti del settore delle uova sulla base degli importi compensativi adesione applicabili ai cereali da foraggio, a partire dal 1° luglio si ottengono importi minimi ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2 dell'atto di adesione; che, pertanto, è necessario non fissare tali importi compensativi;

considerando che è quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 587/86 della Commissione (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti del settore delle uova a seguito dell'adesione della Spagna sono soppressi.

2. Il regolamento (CEE) n. 587/86 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 37.
(2) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 54.
(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 41.
(4) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 43.